

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari.....	pag.	2
Art. 2 - Suddivisione del territorio comunale.....	pag.	2
Art. 3 - Definizioni generali.....	pag.	2-3
Art. 4 - Disciplina di inserimento impianti.....	pag.	3
Art. 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari.....	pag.	3-5
Art. 6 - Limitazioni e divieti.....	pag.	5-6
Art. 7 - Caratteristiche, norme tecniche.....	pag.	6
Art. 8 - Entrata in vigore.....	pag.	6-7

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art. 9 - Tipologie degli impianti consentiti.....	pag.	7
Art. 10 - Installazione su aree di proprietà comunale.....	pag.	7
Art. 11 - Procedura per l'installazione di impianti permanenti mediante autorizzazione.....	pag.	8
Art. 12 - Durata delle autorizzazioni.....	pag.	8
Art. 13 - Obblighi del richiedente.....	pag.	8
Schede tecniche degli impianti pubblicitari permanenti.....	pag.	9-18

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art. 14 Tipologie degli impianti consentiti.....	pag.	19
Art. 15 Installazioni pubblicitarie precarie inerenti strutture di vendita.....	pag.	19
Art. 16 Modalità di apposizione.....	pag.	19
Art. 17 Insegne precarie.....	pag.	19-20
Art. 18 Nulla-osta.....	pag.	20
Schede tecniche degli impianti pubblicitari temporanei.....	pag.	21-26

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 Superficie.....	pag.	27
Art. 20 Tipologia degli impianti di pubblica affissione.....	pag.	27
Art. 21 Identificazione.....	pag.	27
Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio.....	pag.	27
Art. 23 Affissione manifesti istituzionali.....	pag.	27
Art. 24 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociale.....	pag.	27-28
Art. 25 Affissione manifesti commerciali.....	pag.	28
Art. 26 Affissione manifesti funebri.....	pag.	28
Art. 27 Affidamento a privati dell'espletamento materiale del servizio.....	pag.	28
Schede tecniche degli impianti pubblicitari-Pubbliche Affissioni.....	pag.	29-30

CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 28 Campo di applicazione.....	pag.	31
Art. 29 Finalità ed obiettivi.....	pag.	31
Art. 30 Norme generali.....	pag.	31-32
Art. 31 Classificazione delle insegne.....	pag.	33
Art. 32 Targhe.....	pag.	34
Art. 33 Tende pubblicitarie.....	pag.	39-40
Art. 34 Stabilimenti Balneari.....	pag.	35
Art. 35 Bacheche.....	pag.	35
Art. 36 Impianti pubblicitari non previsti nel presente Piano.....	pag.	36
Art. 37 Installazioni, obblighi, vigilanza e sanzioni.....	pag.	36
Schede tecniche delle Insegne di esercizio.....	pag.	37-54

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari (d'ora in avanti semplicemente denominato Piano), nel rispetto della vigente normativa, disciplina la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari, (siano essi destinati a supportare la pubblicità esterna privata che le pubbliche affissioni) e delle insegne d'esercizio sull'intero territorio comunale.

2. Il Piano inoltre disciplina, solo all'interno della delimitazione del centro abitato, le distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe consentite dall'art. 23 comma 6 del Codice della Strada.

3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Piano gli impianti che per caratteristiche costruttive siano da assimilare ad una delle tipologie di impianti pubblicitari ivi disciplinati ma che vengono installati all'interno di circoli privati, il cui ingresso è riservato soltanto ai membri degli stessi (ad es. monitor o tabelle a messaggio variabile installati all'interno di circoli sportivi).

Art. 2 - Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio comunale è diviso in:

A) Zone comprese all'interno del perimetro dei centri abitati:

Sottozona 1.1:

- Centro storico del capoluogo
- Centro storico della frazione di Montepescali
- Centro storico della frazione di Batignano
- Centro storico della frazione di Istia D'Ombrone
- Tessuto antico e area di riqualificazione di Alberese

Sottozona 1.2:

- Aree di completamento, espansione e margine di Grosseto, frazioni e centri abitati
- Aree comprese entro il perimetro dei centri abitati delle Frazioni

B) Zone esterne ai centri abitati, territorio aperto, area contigua del Parco della Maremma.

Nell'area Parco valgono le norme tecniche di attuazione dell'Ente Parco.

Art. 3 - Definizioni generali

1. Il Piano disciplina l'installazione degli impianti pubblicitari suddividendoli in:

a) Impianti di Pubblica Affissione (PA), distinti in:

- impianti di proprietà comunale, atti a supportare la comunicazione, affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, priva di rilevanza economica, di natura sociale o istituzionale effettuata dal Comune o da enti concessionari dello stesso;
- impianti di Affissione Diretta, di proprietà comunale, ovvero impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, effettuata direttamente da soggetti privati;

b) Impianti di Pubblicità Esterna (PE) o ordinaria ovvero impianti a carattere permanente o temporaneo, di proprietà privata, destinati alla pubblicità esposta anche mediante supporti realizzati in materiale di qualsiasi natura conforme, alle prescrizioni del presente Piano;

c) Insegne le quali ai fini del presente Piano e ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo n. 495/1992 (Regolamento di attuazione al Codice della Strada), si identificano con impianti di proprietà privata, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa, realizzati e supportati con materiale di qualsiasi natura.

2. Si intende per installazione pubblicitaria permanente qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno.

3. Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture mobili installate per una durata inferiore a 365 giorni nell'arco temporale dell'anno solare, ad eccezione, per quanto riguarda questo termine, della pubblicità nei cantieri.

Art. 4 - Disciplina di inserimento impianti

1. L'installazione degli impianti pubblicitari deve avvenire in maniera conforme a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.





2. I segnali turistici e di territorio non rientrano nel presente Piano, in quanto sono disciplinati dall'art. 134 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) e succ. mm. ii

3. Le preinsegne qualora abbiano le caratteristiche di segnale turistico e di territorio, sono installate seguendo la disciplina di cui al comma precedente.

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari


1. Gli impianti pubblicitari sono classificati in:



a) Impianti Permanenti:

Impianto (foto a carattere meramente esemplificativo)		Tipologie di manufatti	Definizione
	Insegna	Insegna di esercizio	Scritta in caratteri alfanumerici, con eventuali simboli e marchi, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa
	Preinsegna	Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici con freccia di orientamento ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività
	Cartello	-Cartello stradale -Cassonetto luminoso -Cartello messaggio variabile -Tabella messaggio variabile -Poster a muro -Display luminoso	Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente, che tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
	Impianto pubblicitario di servizio	-Pensilina fermata bus -Transenna parapetonale -Cestini -Orologi	Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recante uno spazio pubblicitario.
			Manufatto finalizzato alla pubblicità o

	Impianto di pubblicità o propaganda	-Trespolo polifacciale -Totem - Qualsiasi altro manufatto non individuabile secondo le definizioni tipizzate	alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile come altro impianto pubblicitario, né come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, locandina ecc., né come segno orizzontale reclamistico.
	Stendardo/ bandiera	Stendardo/bandiera	Elemento bidimensionale, realizzato con robusti materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa.
	Insegna	Targa	Manufatti e opere tendenti ad evidenziare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc..
	Insegna	Tenda pubblicitaria	Manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali, recanti messaggi pubblicitari
	Insegna	Bacheca	Vetrinette con frontale apribile o a giorno, destinate all'esposizione di locandine, quotidiani ecc. o alla diffusione di informazioni di enti pubblici, partiti, associazioni varie e di pubblici esercizi. Le bacheche installate dagli esercizi commerciali dovranno essere utilizzate per esporre merci e prodotti e recare messaggi pubblicitari. Tutte le bacheche autorizzate dovranno essere collocate in aderenza al fondo di pertinenza dell'attività.

b) Impianti Temporanei:

Impianto (foto a carattere meramente esemplificativo)	Tipologie di manufatti	Definizione
	Cartello	Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, che tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
	Striscione/ locandina Stendardo/ bandiera	Elemento bidimensionale, realizzato con robusti materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa. La locandina, se posizionata a terra con idonea struttura di sostegno

			facilmente rimovibile, può essere realizzata anche in materiale rigido.
	Impianto di pubblicità o propaganda	-Trespolo polifacciale -Totem - Qualsiasi altro manufatto non individuabile secondo le definizioni tipizzate	Manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile come altro impianto pubblicitario, né come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, locandina ecc., né come segno orizzontale reclamistico
Residenza Turistica Alberghiera "Tre Stelle" Cartello Provvisorio	Insegna	Insegna Precaria	Scritta in caratteri alfanumerici, con eventuali simboli e marchi, con fondo bianco e lettere nere, riportante la dicitura "cartello provvisorio", per l'apertura di attività obbligatoria all'insegna, realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze della stessa. L'insegna precaria può essere mantenuta fino al rilascio oppure al diniego dell'autorizzazione.

Art. 6 - Limitazioni e divieti

1. La collocazione di impianti pubblicitari è soggetta ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, oltre che alle limitazioni e ai divieti indicati per le singole tipologie di impianti dal presente Piano.
2. La superficie complessiva massima degli impianti destinati alla pubblica affissione è stabilita nella misura di mq. 5.600. Detto limite è riferito complessivamente agli impianti destinati alle pubbliche affissioni, curate direttamente dal Comune e a quelli destinati alle c.d. affissioni dirette ovvero agli impianti pubblici concessi in uso a privati.
- 3 La superficie complessiva da destinare agli impianti per la c.d. pubblicità esterna permanente (art. 9 e ss.) non dovrà essere superiore a mq. 4.500. Tale superficie non comprende la tipologia delle insegne, così come disciplinate al capo V del presente Piano, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma.
4. Il raggiungimento di detti limiti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta volti all'installazione degli impianti suddetti, fino a che si renda disponibile nuova superficie pubblicitaria in relazione allo scadere dei provvedimenti autorizzatori in essere.
5. Per gli impianti di pubblicità esterna e le insegne permanenti da installarsi nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/04 art.153, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 30 e 38 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, nonché alle specifiche prescrizioni di cui al presente Piano:
 - a) All'interno di dette zone sono vietate:
 - la collocazione di insegne su palina, con esclusione di stabilimenti balneari, campeggi e strutture ricettive;
 - l'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle relative alle rivendite di tabacchi, farmacie e alberghi;
 - l'installazione di insegne su terrazzi, balconi, finestre;
 - l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza;
 - l'installazione di insegne a cassetto con frontale in metacrilato luminoso; la luminosità dovrà essere

limitata a caratteri o simboli della denominazione d'esercizio.

b) Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o del vetro.

c) Le bacheche dovranno essere esclusivamente in metallo o legno e non potranno essere collocate a terra tramite supporto;

d) Per la zona compresa nella variante al PRG per il recupero urbanistico dell'area posta in Marina di Grosseto, a sinistra del canale San Rocco, lato mare, si applicano le normative previste all'art.29 N.T.A. del R.U.;

6. Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati il Comune ha facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale competente.

Art. 7 - Caratteristiche, norme tecniche

1. Tutti gli impianti pubblicitari autorizzati devono rispondere ad un criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

a) le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite RAL 7016 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica;

b) le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;

c) le vetrine apribili devono essere chiuse con vetro stratificato, di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.

2. Deroghe al presente articolo, limitatamente agli aspetti estetici, possono essere concesse dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, purchè non venga compromesso il decoro architettonico dell'ambiente circostante.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili; le strutture di sostegno e di fondazione, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. I mezzi pubblicitari, per sagoma e colore non devono generare confusione con la segnaletica stradale e devono rispettare le norme contenute negli artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) e succ. mm. ii.

5. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e succ. mm. ii. e alle prescrizioni del comma 1 dell'art. 50, DPR 610/96 e succ. mm. ii.

6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, ancorchè non visibile.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dal presente piano si rimanda alle norme sotto elencate e alle successive modificazioni ed integrazioni alle stesse:

- D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada);

- D.Lgs. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

- D.P.R. 16/09/96 n. 610;

- L. 7/12/99 n. 472;

- D.Lgs. 15/11/93 n. 507;

- D.Lgs. 22/01/04 n. 42;

- Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale

- Regolamento Igiene Edilizio Comunale;

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art. 9 - Tipologie degli impianti consentiti

1. Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- a) Insegna di esercizio;
- b) Preinsegna;
- c) Cartello stradale;
- d) Proiettore pubblicitario
- e) Cartello a messaggio variabile;
- f) Tabella a messaggio variabile/monitor pubblicitario
- g) Poster e porta poster;
- h) Poster a muro;
- i) Impianto pubblicitario di servizio;
- l) Trespole polifacciale o Totem;
- m) Stendardo/bandiera;
- n) Targa;
- o) Tenda pubblicitaria;
- p) Bacheca.

2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti, per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale, nelle schede specificamente previste nel presente Piano.

3. Lo stendardo/bandiera può essere utilizzato come impianto permanente a condizione che venga installato presso la sede delle attività e sia finalizzato a pubblicizzare attività pertinenti alla stessa e/o svolte sul luogo di installazione.

4. Le insegne che individuano uffici e servizi pubblici sono sempre consentite, anche in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

5. Possono essere autorizzate, in deroga alle norme del presente Piano, anche le insegne che individuano i distributori di carburanti.

6. Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati in aree di proprietà privata, proprietà privata soggetta ad uso pubblico, oppure di proprietà comunale, nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento di esecuzione.

Art. 10 - Installazione su aree di proprietà comunale

1. L'installazione di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, su aree di proprietà comunale o date in godimento al Comune, può essere affidata in gestione a soggetti terzi mediante apposita concessione.

2. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante numero, ubicazione degli impianti, durata della concessione, canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi d'installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione.

Art. 11 - Procedura per l'installazione di impianti permanenti mediante autorizzazione

L'interessato il quale intenda installare, modificare, volturare, trasferire impianti pubblicitari permanenti o variare quelli già installati nel territorio comunale, deve ottenere preventivamente la relativa autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dal presente Piano e dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Art. 12 - Durata delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'installazione di tutti gli impianti pubblicitari sul territorio comunale ha la validità prevista dall'art 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (attualmente 3 anni).
2. Il rinnovo, la voltura, il trasferimento e il cambio dell'immagine degli impianti pubblicitari permanenti seguono la medesima procedura della prima autorizzazione.

Art. 13 - Obblighi del richiedente

1. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di:
 - a) mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute nuove esigenze;
 - d) rimozione e rimessa in pristino, in caso di cessazione dell'attività o trasferimento;
 - e) la cessazione dell'attività dovrà essere comunicata all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e all'ufficio pubblicità e affissioni;
 - e) f) su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati numero di autorizzazione, data di scadenza, soggetto titolare e amministrazione rilasciante.

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI**Tipo di impianto: INSEGNA DI ESERCIZIO**

Durata: permanente

Sono definite insegne d'esercizio i manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali, di dimensioni non superiori a quanto previsto nell'art. 48 Decreto Legislativo n. 495/92 e succ. mm. ii., supportati con materiali di qualsiasi natura e installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

Disciplinate dal Capo V del presente Piano e dalle Schede Tecniche delle Insegne di Esercizio le quali sono parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Sono disciplinate nello stesso modo anche le insegne installate nella sede o nelle pertinenze accessorie di associazioni senza scopo di lucro, partiti, sindacati, istituti religiosi, di cultura ecc.

Si considerano preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito all'art 134 del Codice della Strada.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni entro i limiti di 100cm x 20cm e superiori di 150cm x 30cm.

I singoli cartelli vengono alloggiati in una struttura che potrà contenere un numero preordinato di cartelli. Le strutture vengono collocate su tutto il territorio comunale in prossimità delle attività da segnalare.

E' ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e costituiscono oggetto di un'unica autorizzazione.

Non possono essere posizionate ad una distanza maggiore di 5 Km, misurata sul percorso stradale.

La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Deroghe alle distanze sopra indicate possono essere autorizzate per motivi relativi alla circolazione o alle caratteristiche della strada, previo parere del Comando Polizia Municipale competente.

Nella Zona A 1.1: sono ammesse preinsegne esclusivamente per attività di pubblico interesse essenziali per la popolazione (ad es. Farmacie, Uffici postali ecc.).

L'individuazione della sede delle varie attività potrà essere agevolata dall'installazione di un pannello riepilogativo delle aziende presenti nelle aree artigianali, da porsi agli ingressi di ogni singola area artigianale.

Tipo di impianto: **CARTELLO STRADALE**

Durata: permanente

Elemento bifacciale supportato da un' idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie complessiva massima consentita 12 mq (6mq x 2 facce).

L'ubicazione, le caratteristiche e le dimensioni dei cartelli stradali dovranno essere conformi agli artt. 48, 49, 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 495/92 e succ. mm. ii. (Regolamento di attuazione al Codice della Strada).

All'interno della Zona A 1.1 questa tipologia di impianto non può essere collocata.

All'interno della Zona A 1.2 è possibile collocare questa tipologia di impianto limitatamente alle aree di pertinenza stradale.

Tipo di impianto: **CASSONETTO LUMINOSO**

Durata: permanente

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno o installato su pali, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Luminoso o illuminato.

Superficie massima consentita 20mq.

Utilizzato generalmente come insegna di esercizio (si vedano le regole disciplinanti le insegne di esercizio e le relative Schede Tecniche delle Insegne di esercizio) contenute nel presente Piano.

Tipo di impianto: **CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE**

Durata: permanente

Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili mediante l'impiego di teli retroilluminati o prismi rotanti, comandati da meccanismi elettromeccanici programmati, eventualmente luminoso o illuminato.

La profondità deve essere inferiore a 50 cm. I periodi di esposizione di ogni singolo messaggio o immagine non possono essere inferiori a 30 secondi. Sono in ogni caso vietati i messaggi o le immagini in movimento.

All'interno della Zona A 1.1 questa tipologia di impianto non può essere collocata.

All'interno della Zona A 1.2 è possibile collocare questa tipologia di impianto limitatamente alle aree di pertinenza stradale.

Tipologia di impianto: TABELLA A MESSAGGIO VARIABILE/MONITOR PUBBLICITARIO
Durata: permanente

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, funzionante mediante teli retroilluminati o prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici programmati, monitor lcd o display luminoso a led.

Deve essere posizionato su frontespizi di edifici privi di aperture e/o elementi decorativi di pregio (pareti cieche).

Non può avere una profondità maggiore di 50 cm. Può essere luminoso o illuminato.

I periodi di esposizione di ogni singolo messaggio o immagine non possono essere inferiori a 30 secondi.

All'interno della Zona A 1.1 questa tipologia di impianto non può essere collocata.

Utilizzato generalmente come insegna di esercizio (si vedano le regole disciplinanti le insegne di esercizio e le relative Schede Tecniche delle Insegne di esercizio) contenute nel presente Piano.

I messaggi trasmessi possono essere variabili ma devono essere esclusivamente attinenti all'attività autorizzata. La trasmissione di messaggi pubblicitari attinenti ad attività diverse può essere autorizzata soltanto, su richiesta, ad imprese e soggetti esercenti l'attività di pubblicità per conto terzi (agenzie di pubblicità, marketing e simili).

Tipo di impianto: **POSTER A MURO**

Durata: permanente

Elemento monofacciale vincolato al muro con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Sporgenza massima consentita di 10cm. Superficie massima consentita 18 mq. (6,00x3,00).

All'interno della Zona A 1.1 questa tipologia di impianto non può essere collocata.

Tipo di impianto: **IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO** Durata: permanente

Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recante uno spazio pubblicitario.

A) PENSILINA DI FERMATA AUTOBUS

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi di trasporto pubblico, ad essa rigidamente vincolata e finalizzata alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente che con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 3 mq. E' consentita l'installazione parallela agli assi viari.

Deve essere sempre garantita la piena visibilità di incroci, attraversamenti pedonali, impianti semaforici e di segnali stradali sia di attenzione che di prescrizione.

B) ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (transenna parapetonale, cestini, orologi ecc..)

Impianti mono o bifacciali di superficie inferiore a 1 mq., solidamente vincolati al suolo.

Possono essere luminosi o non luminosi.

L'abbinamento dei mezzi pubblicitari, disciplinati dalla presente scheda, alle strutture di uso pubblico, è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 1 mq. per tutte le zone. In questo caso non vigono limitazioni al loro posizionamento sul territorio.

Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l'installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche.

L'installazione dei manufatti dovrà comunque garantire la piena visibilità di impianti semaforici, segnali di attenzione o pericolo e incroci.

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici sia direttamente che con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

All'interno della Zona A 1.1 questa tipologia di impianto non può essere collocata ad eccezione degli impianti acquisiti in proprietà o concessione da Enti o Amministrazioni pubbliche, per ospitare pubblicità di carattere istituzionale e/o pubblicizzare eventi e manifestazioni di pubblica utilità.

Potrà essere consentita la pubblicità di cittadini o imprese private su questi impianti nei limiti del 20% della superficie.

Potranno essere realizzati con caratteristiche di forma semplici, materiali e colori che rispettino le caratteristiche architettoniche e ambientali della zona nella quale vengono inseriti.

Per quanto concerne le richieste provenienti da soggetti privati, per questa tipologia di impianti o per l'apposizione di totem informativi "tecnologici", muniti di display interattivo e/o monitor, l'installazione sarà autorizzata previa deliberazione della Giunta Comunale che si pronuncerà su un progetto d'insieme comprendente il numero di impianti autorizzabili, la loro collocazione, le modalità di realizzazione degli stessi, eventualmente previa indizione di bando pubblico di assegnazione e stipula di convenzione con il Comune per consentire la trasmissione su questi impianti anche di pubblicità di carattere istituzionale, di pubblica utilità o di carattere commerciale.

All'interno della Zona A 1.2: Possono essere realizzati solo presso la sede e/o nelle pertinenze accessorie delle attività ad eccezione degli impianti acquisiti in proprietà o concessione da Enti o Amministrazioni pubbliche, per ospitare pubblicità di carattere istituzionale e/o pubblicizzare eventi e manifestazioni di pubblica utilità.

All'interno della Zona B: Sono ammessi solamente se realizzati con caratteristiche di forma semplici, e colori che rispettino le caratteristiche architettoniche e ambientali della zona nella quale vengono inseriti.

La struttura potrà essere collocata su proprietà privata o pubblica.

Utilizzato generalmente come insegna di esercizio (si vedano le regole disciplinanti le insegne di esercizio e le relative Schede Tecniche delle Insegne di esercizio) contenute nel presente Piano.

Tipo di impianto: **STENDARDO/BANDIERA**

Durata: permanente

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso per luce indiretta.

Lo stendardo/bandiera può essere utilizzato come impianto permanente, a condizione che venga installato presso la sede delle medesime attività e sia finalizzato a pubblicizzare attività pertinenti alla stessa e/o svolte sul luogo di installazione.

Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 3 mq.

Nella Zona A 1.1: Non sono ammessi.

Nella Zona A 1.2: Ammessi esclusivamente in area artigianale e aree commerciali.

Nella Zona B: Non sono ammessi

Utilizzato generalmente come insegna di esercizio (si vedano le regole disciplinanti le insegne di esercizio e le relative Schede Tecniche delle Insegne di esercizio) contenute nel presente Piano.

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art.-14 - Tipologie degli impianti consentiti

1. Gli Impianti di pubblicità temporanei consentiti sono:

- a) Cartello
- b) Striscione
- c) Locandina
- d) Stendardo/bandiera
- e) Gigantografia
- f) Trespolo polifacciale o Totem
- g) Insegna precaria

2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale, riportate nelle Schede Tecniche degli Impianti Pubblicitari.

Art. 15 - Installazioni pubblicitarie precarie inerenti strutture di vendita

1. L'apposizione di installazioni pubblicitarie precarie, reclamizzanti attività commerciali, è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico o l'effettuazione di vendite straordinarie.

2. L'installazione di tali mezzi pubblicitari, ad eccezione degli standardi e delle preinsegne, è consentita esclusivamente nella sede dell'azienda o nelle immediate vicinanze, intendendosi con tale espressione una distanza di Km.1, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda commerciale oggetto di pubblicità.

Art. 16 - Modalità di apposizione

1. E' consentita l'apposizione di un numero massimo di 50 installazioni pubblicitarie per ogni singola richiesta e comunque secondo le modalità previste per ogni singolo impianto nelle Schede Tecniche di questo Regolamento.

2. E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su paline di segnali stradali e di semafori, ovvero su opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe e su ogni altra opera complementare attinente alla strada.

Art.-17- Insegne precarie

1. Per l'apertura di un'attività obbligata all'insegna, su tutto il territorio comunale, è consentita l'installazione nella sede dell'azienda di una insegna precaria a fondo bianco e lettere nere, con la dicitura "cartello provvisorio". Le dimensioni dell'insegna precaria non possono eccedere i mq. 5 e comunque quelle inerenti l'insegna definitiva.

2. L'insegna precaria non necessita di autorizzazione, ma l'installazione deve essere comunicata all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, contemporaneamente alla domanda per l'insegna definitiva.

3. L'insegna precaria potrà essere mantenuta fino al momento del rilascio/diniego dell'autorizzazione inerente l'insegna definitiva.

4. Nella Zona 1.1 le insegne provvisorie devono essere collocate avendo riguardo al rispetto e alla tutela delle vetrine ed insegne storiche, senza occultare o danneggiare in tutto o in parte le stesse.

5. E' consentita l'esposizione di insegne provvisorie di esercizio, in attesa dell'Autorizzazione all'installazione dell'insegna di esercizio. L'insegna provvisoria non può avere superficie superiore a mq 2,00 e deve essere collocata esclusivamente all'interno delle vetrine, non può essere luminosa, deve essere realizzata in colori neutri e contenere la dicitura "insegna provvisoria", con altezza dei caratteri non inferiore a cm 5.

Art. 18 - Nulla – osta

1. Ai sensi di quanto disciplinato dagli articoli 29 e 37 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, l'apposizione di impianti di pubblicità temporanea di cui all'art. 15 del presente Piano, che non sia in contrasto con i commi 1 e 2 dell'art.49 del D.L.gs. 22- 1-2004 n°42 e fatti salvi, ove necessari, i preventivi pareri favorevoli, le autorizzazioni o i nulla osta previsti al comma 3 dell'art. 30 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione

a) al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta;

b) al preventivo possesso del nulla-osta rilasciato dal Comando Polizia Municipale.

2. Il nulla osta di cui al punto b del comma precedente non è previsto nei seguenti casi:

- nei casi in cui, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale non è necessaria l'autorizzazione;

- per l'installazione di un'insegna precaria, disciplinata dal precedente articolo 17;

- per l'installazione di Stendardi (temporanei) e preinsegne, la cui gestione è stata affidata dall'Amministrazione Comunale ad un concessionario;

- per l'installazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, per i quali, in ossequio all'art.49 del D.Lgs 22/1/2004 n°42, è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 29 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

3. Nei casi previsti, l'interessato inoltra la richiesta di nulla-osta al Comando di Polizia Municipale, indicando con precisione il tipo, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la collocazione, la durata e le motivazioni delle installazioni pubblicitarie precarie. La domanda deve essere presentata su documento in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

4. Il Comando Polizia Municipale rilascia il richiesto nulla-osta entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta completa dei dati di cui al 3° comma e trasmette il nulla-osta al Servizio Tributi.

5. Il richiedente ritira il nulla-osta direttamente presso gli Uffici del Servizio Tributi, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

6. Il nulla-osta di cui sopra è rilasciato in applicazione ed esecuzione sia delle norme del presente piano, che di quelle contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione.

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI**Tipo di impianto: CARTELLO**

Durata: temporanea

Elemento bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

All'interno della Zona A 1.1: possono essere collocati cartelli pubblicitari in modo temporaneo esclusivamente per pubblicizzare eventi o manifestazioni temporanee pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione e a condizione che non si determinino contrasti con le caratteristiche estetico-ambientali della zona nella quale viene richiesta l'installazione.

Non possono avere misure superiori a mt. 2 x 2.

La superficie massima complessiva ammessa è 8 mq. (4 mq. x 2 facce).

All'interno della Zona 1.2: possono essere collocati cartelli pubblicitari in modo temporaneo esclusivamente per pubblicizzare eventi o manifestazioni temporanee pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione.

In occasione di iniziative culturali, manifestazioni ed eventi non ricorrenti, in deroga al divieto previsto al comma 3 lettera a) dell'art. 51 Decreto Legislativo 16/12/1992 n.495 ed al limite enunciato al precedente periodo, è possibile collocare cartelli pubblicitari temporanei posizionati a terra, con idonea struttura di sostegno facilmente rimovibile, per pubblicizzare attività anche non pertinenti al e/o svolte sul luogo di installazione, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt. 4, a condizione che i mezzi pubblicitari non vadano in nessun caso ad ostacolare la visibilità dei segnali stradali presenti entro lo spazio di avvistamento.

In ogni caso la superficie complessiva massima consentita è di 12 mq. (6mq. x 2 facce).

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce oltre a 5 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 5 gg dopo.

E' consentita l'apposizione di tali impianti esclusivamente su sostegni preposti.
Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 6 mq.

L'esposizione di striscioni pubblicitari attraverso le vie o le piazze, sarà consentita solamente quando essa non sia di nocimento all'estetica ed al decoro cittadino.

Nel Centro Storico del capoluogo l'esposizione è di regola consentita lungo Corso Carducci.
E' inoltre consentita l'apposizione nelle aree pedonali del capoluogo e delle frazioni.

Elemento bifacciale realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Se posizionato a terra con idonea struttura di sostegno facilmente rimovibile, può essere realizzato anche in materiale rigido.

All'interno della Zona 1.1 questa tipologia di impianto non può essere collocata.

All'interno della Zona 1.2: questa tipologia di impianto può essere collocata esclusivamente per pubblicizzare eventi o manifestazioni temporanee pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione. L'esposizione è consentita in occasione di iniziative culturali, manifestazioni, spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa, per 7 giorni prima dell'inizio e fino a 24 ore dopo il termine.

L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 60 giorni.

In occasione di iniziative culturali, manifestazioni ed eventi non ricorrenti, in deroga al divieto previsto al comma 3 lettera a) dell'art.51 Decreto Legislativo 16/12/1992 n.495, è possibile collocare locandine in materiale rigido, posizionate a terra, con idonea struttura di sostegno facilmente rimovibile, per pubblicizzare attività anche non pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt. 4, a condizione che i mezzi pubblicitari non vadano in nessun caso ad ostacolare la visibilità dei segnali stradali presenti entro lo spazio di avvistamento.

In ogni caso è vietata l'apposizione di locandine su pali ed impianti per l'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, sugli alberi e sulle paline semaforiche.

E' consentita l'esposizione di massimo n. 10 elementi in serie.

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso per luce indiretta.

Di norma la dimensione degli stendardi è pari a cm. 110X180.
In ogni caso non sono ammessi impianti di superficie superiori a 3 mq.

E' vietata l'apposizione di tali impianti su pali per l'illuminazione pubblica, fatta eccezione per le vie del capoluogo e delle frazioni espressamente individuate dall'Amministrazione Comunale, dove l'apposizione degli impianti può essere effettuata esclusivamente sui pali per l'illuminazione pubblica di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

E' altresì vietata la collocazione sulla segnaletica stradale e sugli alberi.

L'esposizione temporanea è consentita in occasione di manifestazioni, avvenimenti, spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali che si tengono nella località dove i mezzi pubblicitari vengono collocati, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce oltre a 7 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 1 gg dopo.

La durata dell'esposizione non può comunque eccedere i 42 giorni, salvo particolari eventi e/o situazioni per le quali potrà essere concessa una specifica deroga motivata.

Nell'area di cantiere è consentita l'apposizione, per tutta la durata dei lavori, della gigantografia intesa quale elemento bidimensionale monofacciale, privo di rigidità, che occupa tutta o parte della superficie dei ponteggi, delle recinzioni o di altri luoghi ed è a questi opportunamente ancorato.

La gigantografia dovrà riprodurre immagini riferite alle decorazioni delle facciate, a riprese fotografiche del territorio comunale, a riproduzioni di opere d'arte del territorio comunale o a pubblicità concernenti l'impresa costruttrice.

Questo mezzo pubblicitario può essere eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente che con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative culturali, manifestazioni, spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa oltre a 7 giorni prima dell'inizio e sino a 24 ore dopo il termine.

L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 60 giorni.

All'interno della Zona A 1.1: possono essere collocati esclusivamente per pubblicizzare eventi o manifestazioni temporanee pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione, e a condizione che non si determinino contrasti con le caratteristiche estetico-ambientali della zona nella quale viene richiesta l'installazione.

La superficie massima complessiva ammessa è 4 mq.

All'interno della Zona A1.2: possono essere collocati esclusivamente per pubblicizzare eventi o manifestazioni temporanee pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione, in occasione di iniziative culturali, manifestazioni ed eventi non ricorrenti.

In deroga al divieto previsto al comma 3 lettera a) dell'art. 51 Decreto Legislativo 16/12/1992 n.495, è possibile collocare trespoli polifacciali/totem temporanei per pubblicizzare attività anche non pertinenti e/o svolte sul luogo di installazione, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt. 4, a condizione che i mezzi pubblicitari non vadano in nessun caso ad ostacolare la visibilità dei segnali stradali presenti entro lo spazio di avvistamento.

La superficie massima complessiva ammessa è 7 mq.

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - Superficie

Gli impianti da adibire a Pubblica Affissione devono avere una superficie totale compresa tra i mq. 1.418,94 e i mq. 5.600 massimi.

Art. 20 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni dovranno essere esclusivamente di natura permanente. Nel territorio del Comune di Grosseto, le dimensioni degli impianti di pubbliche affissioni sono le seguenti:

- Impianto Affissionale di piccolo formato (mono o bifacciale, c m . 70x100);
- Impianto Affissionale di grande formato (mono o bifacciale, cm. 200x140, cm. 140x200, cm. 100x140, cm. 140x100);
- Impianto su muro (supporto in lamiera, avente dimensioni multiple di 70x100).

2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle Schede Tecniche di questo Regolamento e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

3. Le affissioni effettuate al di fuori degli impianti sopraelencati sono da considerarsi abusive e pertanto incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale

Art. 21 - Identificazione

Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, eccezion fatta per quelli destinati alle Affissioni Dirette, dovranno recare ben visibile l'indicazione del Comune di Grosseto ed il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari contenute nel presente Capo.

Art. 23 - Affissione manifesti istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale, effettuate per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni provenienti dall'Amministrazione Comunale e ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Art. 24 - Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociale

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse, su richiesta anche di altri soggetti pubblici, oppure su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

2. Su ogni manifesto è ammesso uno spazio non superiore al 20% della superficie totale da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

Art. 25 - Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate su istanza di soggetti privati, secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Art. 26 - Affissione manifesti funebri

1. L'affissione di annunci o di ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi è spettanza dell'Ufficio Affissioni o del gestore del servizio.

2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, tali manifesti, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dall'Amministrazione Comunale stessa.

3. I manifesti di cui al presente articolo non possono avere formato superiore a cm. 35X50.

Art. 27 - Affidamento a privati dell'espletamento materiale del servizio

L'espletamento materiale del servizio di affissione, qualora se ne ravvisi la convenienza in termini organizzativi ed economici, potrà essere affidato a terzi, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

SCHEDE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – PUBBLICHE AFFISSIONI**Tipo di impianto: IMPIANTO AFFISSIONALE**

Durata: permanente

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima consentita 18 mq.

Tipo di impianto: **IMPIANTO SU MURO**

Durata: permanente

Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm., realizzato in lamiera o in altro materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione e finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari ed istituzionali, sia direttamente che tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

In ogni caso i corpi sporgenti dal filo dei fabbricati dovranno essere apposti ad un'altezza inferiore ai cm. 220 dal piano di calpestio e dovranno rispettare la distanza di cm. 200 dal filo esterno del marciapiede.

Superficie massima ammessa: 18 mq.

CAPO V – INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 28 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente Capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi della Pubblicità privata sul luogo di esercizio comunemente definiti "insegne di esercizio" ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali, di dimensioni non superiori a quanto previsto all'art. 48 Decreto Legislativo n. 495/92 e succ. mm. ii., realizzati e/o supportati con materiali di qualsiasi natura, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

2. Le norme del presente capo si applicano anche alle insegne installate nella sede o nelle pertinenze accessorie di associazioni senza scopo di lucro, partiti, sindacati, istituti religiosi, di cultura ecc.

Art. 29 - Finalità ed obiettivi

La finalità del presente capo è definire le norme riguardanti gli interventi per la realizzazione, l'apposizione e la rimozione di insegne, targhe, tende e bacheche per il raggiungere un loro miglior grado di qualità e contribuire alla definizione di una scena urbana più ordinata.

Art. 30 - Norme generali

1. Qui di seguito si riportano i criteri generali cui devono adeguarsi tutte le insegne installate nell'ambito del territorio comunale:

a) Semplicità dell'insieme

L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante e/o il prodotto venduto, con un nome e un marchio, anche utilizzando uno o più logotipi.

b) Grafica

Deve sempre essere utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere tipografico. Deve essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili. Per gli edifici inseriti nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, per gli edifici storici o dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche, si dovrà utilizzare un carattere semplice e lineare.

I "caratteri" delle insegne di esercizio da installarsi nel centro storico della Città di Grosseto dovranno essere costituiti da caratteri della cultura occidentale.

L'uso della denominazione "Farmacia" e della Croce di colore verde, su qualsiasi supporto installata, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere. L'uso della Croce Rossa, Bianca, ecc.. è riservato ai soggetti istituzionali autorizzati.

c) Dimensione

La dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale. Dovrà inoltre tenere conto del tipo di traffico prevalente e il suo posizionamento non dovrà sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (semafori, segnali di pericolo ecc.).

d) Posizionamento

L'installazione delle insegne di esercizio è ammessa negli appositi spazi predisposti in sede di progetto dell'edificio, quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, nello spazio sopra luce, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine.

L'insegna deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura. L'insegna non potrà avere lunghezza eccedente al vano stesso.

In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'installazione dell'insegna su ogni vetrina, della dimensione della stessa. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non dovrà essere inferiore a mt. 0,5. Sono ammesse insegne continue al di fuori dei tessuti insediativi "Antico" e "Storico". L'installazione dell'insegna continua è consentita solo negli edifici appartenenti alle classi 5 e 6.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici o altri elementi decorativi e in nessun caso potrà cancellare il disegno di balconi, né alterare l'immagine complessiva della facciata.

Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto è consentito l'inserimento di insegne, ad eccezione del centro storico del capoluogo, compreso all'interno dell'anello di circoscrizione intorno alle mura urbane e purché le griglie non siano danneggiate o asportate.

In assenza di vani porta insegne o cornici, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata e non potrà estendersi oltre la proiezione dei locali interessati all'attività del richiedente.

e) Deroghe al posizionamento

Qualora, per la conformazione dell'edificio e la disposizione delle aperture, sia impossibile o difficoltoso il posizionamento come sopra descritto, l'Ufficio competente potrà autorizzare l'apposizione dell'insegna anche fuori dalla sede delle aperture (ingressi, finestre, vetrine), eventualmente anche su pareti cieche.

Nella zona B e nelle aree qualificate come "tessuto produttivo" possono essere installati pannelli su cancelli e recinzioni, soltanto nelle pertinenze delle attività.

f) Forma e colore

Le insegne di esercizio devono avere sagoma regolare. L'uso del colore rosso deve essere conforme a quanto stabilito all'art. 49 Decreto Legislativo n. 495/92 e succ. mm. ii.

g) Materiali e strutture

I materiali impiegati per la realizzazione delle insegne di esercizio devono essere coerenti con quelli utilizzati nell'edificio dove vengono apposte, sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico. Sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati, l'acciaio lucido e satinato, il vetro a specchio, il legno non verniciato, l'alluminio non verniciato, elettro colorato o anodizzato.

Quando si operi in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari o a materiali compatibili con l'arredo urbano e l'architettura dell'edificio già esistente.

Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi

h) Illuminazione

Nessun impianto può avere luce intermittente, né avere luce di colore rosso anche non intermittente. L'intensità luminosa non può essere superiore a 150 candele per metro quadrato in modo tale comunque da non provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m.

dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, e a 100 m. dalle curve, dai raccordi e dalle intersezioni.

Art. 31 - Classificazione delle insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio vengono suddivise in diverse categorie e sono

a) Classificate per tipologia:

FRONTALI	Vetrofanie e Vetrografie - Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti - Plance, Pannelli - Lettere Singole - Filamento Neon – Cassonetti - Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil – Monitor pubblicitario/espositori retroilluminati/poster con manifesti rotanti – Proiettore pubblicitario – Porta poster
A BANDIERA	Bifacciali artistiche - Lettere Singole - Filamento Neon - Cassonetti
A GIORNO	Palo bifacciale - Su Tetto – Stele o Totem

b) Classificate per posizione:

FRONTALI	In aderenza L'insegna è applicata direttamente sulla superficie dell'edificio
	A distanza L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata all'edificio da attacchi di modesta lunghezza (massimo cm. 4) che la mantengono parallela alla facciata
	Inclinata L'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata all'edificio da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata (generalmente orientata verso il basso)
	In spessore di muro L'insegna è realizzata in aderenza all'edificio e presenta la superficie esterna a filo della facciata
	Interna L'insegna è realizzata in aderenza all'edificio e presenta la sua superficie esterna arretrata rispetto al filo della facciata
A BANDIERA	Orizzontale Si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale
	Verticale Si tratta di strutture a prevalente andamento verticale
	Appesa Si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sull'edificio in posizione non necessariamente perpendicolare
	A ponte Si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi
A GIORNO	Su Palo Sono strutture esterne all'edificio, installate su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo con montante laterale
	Su Tetto Si tratta di Insegne di grandi dimensioni collocate sulle coperture degli edifici
	Stele Sono strutture esterne all'edificio, caratterizzate da un forma regolare

c) Classificate a seconda dell'illuminazione:

- Non illuminate
- Filamento neon
- Luce interna (insegna luminosa)
- Retroilluminata
- Cassonetto luminoso

Art. 32 - Targhe

1. Si definiscono targhe i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare e individuare, attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici, la sede di attività professionali, artigianali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc.
2. Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato all'ingresso della sede dell'attività a cui si riferiscono e non potranno sporgere più di 5 cm. dal piano della facciata, per impedire i ristagni d'acqua.
3. Le targhe non devono interferire o sovrapporsi con elementi di arredo urbano, particolari architettonici e altri elementi che caratterizzino l'edificio. E' vietato apporre all'esterno degli esercizi commerciali targhe e segni distintivi di carte di credito e di guide ed organizzazioni turistiche. Tali segni distintivi potranno essere applicati all'interno dell'ingresso o delle vetrine.
4. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere poste sullo stesso lato, allineate e devono adottare dimensioni, colori, materiali e caratteri rigorosamente uniformi.
5. Le targhe dovranno essere poste in una fascia compresa tra i 150 e 200 cm. dal piano di calpestio ed avere dimensioni massime pari a cm. 40X30. Qualora il posizionamento nella fascia sopra detta risulti impossibile o difficoltoso l'Ufficio competente potrà autorizzare una diversa collocazione, nel rispetto del divieto di sovrapposizione agli altri elementi architettonici presenti. Potranno inoltre essere autorizzate dimensioni delle targhe diverse da quella indicata, per comprovate ragioni.
6. Per la Zona A 1.1 dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle targhe materiali quali la pietra e l'ottone, su superficie muraria intonacata, o materiali trasparenti, su superficie finita con pietra o laterizio a faccia vista.

Art. 33 - Tende pubblicitarie

1. Si definiscono tende pubblicitarie e vengono autorizzate ai sensi di questo Piano i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali, riportanti il nome, i segni distintivi o i marchi dell'attività a cui si riferiscono.
2. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate quali elementi decorativi, partiture di facciata, ecc.. Laddove presenti tali elementi, la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. Negli altri casi le tende devono essere apposte sopra il vano vetrina o il vano di ingresso e dovranno avere le dimensioni dello stesso.
3. L'altezza minima inferiore (misurata dal bordo inferiore al piano di calpestio) non deve essere inferiore a 220 cm., comprese appendici, meccanismi ed eventuale fascia di finitura posta in basso.

4. Le tende, per posizione e forma, non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale. Nella prossimità degli incroci non potranno sporgere oltre cm. 60 dal filo dei fabbricati
5. Le tende aggettanti su suolo pubblico dovranno essere arretrate di cm. 50 dal bordo esterno del marciapiede e ove questo non esista, non potranno superare la profondità di cm. 100. Nella Zona A 1.1 non potranno mai superare la profondità di cm. 100 e ove non esiste marciapiede dovranno essere del tipo retrattile.
6. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo edificio dovranno essere realizzate con materiali, forme e colori coordinati.
7. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali e deve essere manovrata mediante appositi congegni a sezione leggera, in modo da non deturpare il carattere degli edifici. E' vietata la collocazione di protezioni laterali.
8. Eventuali scritte attinenti al nome dell'esercizio e/o dell'attività svolta, ai prodotti o al logo saranno consentite sulla mantovana frontale o nella parte inferiore del telo quando tali tende siano sprovviste di mantovana. L'altezza massima dei caratteri delle scritte non devono superare i 15 cm. Solo per la posizione dei loghi, si potrà derogare da tali prescrizioni.
9. Materiali e colori consentiti:
 - a) Strutture e profili in metallo verniciato;
 - b) Copertura in tela e p.v.c.;
 - c) Nella zona A 1.1. tinta unita con colorazione avorio, beige, bianco o tortora;
 - d) E' vietato l'uso di materiali a finitura lucida nonché di teli o stoffe plastificate;
10. Le tende dovranno essere coordinate, per materiali e colori utilizzati, con le altre tende già presenti nello stesso edificio e/o in edifici situati nelle immediate vicinanze.
11. Le prescrizioni sopra dette si applicano anche per gli ombrelloni e le tende di dehors.

Art. 34 - Stabilimenti balneari

1. E' consentita l'installazione di tipologie di insegne con le prescrizioni relative alla zona. A 1.1

Art. 35 - Bacheche

1. Si definiscono Bacheche le vetrinette con frontale apribile o a giorno, destinate all'esposizione di locandine, quotidiani ecc. o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti, associazioni varie e di pubblici esercizi.
2. Le bacheche installate dagli esercizi commerciali dovranno essere utilizzate per esporre merci e prodotti e dovranno recare messaggi pubblicitari. Le bacheche installate dalle attività di servizi dovranno pubblicizzare i servizi offerti e l'oggetto delle attività svolte.
3. L'installazione delle bacheche è consentita sulla facciata, entro la proiezione dei locali della sede dell'attività cui si riferiscono. I materiali consentiti per la realizzazione delle bacheche sono il legno o il metallo verniciato, di colore compatibile con le finiture esistenti del fabbricato, a giudizio dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione.
4. Per l'installazione delle bacheche è necessario acquisire il nulla osta dei proprietari dell'immobile. E' vietata la collocazione delle bacheche sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

5. Le bacheche non potranno sporgere oltre 20 cm. dal muro del fabbricato e dovranno essere posizionate ad un'altezza non inferiore a cm.100 dal piano di calpestio. Gli apparecchi di distribuzione automatica di prodotti potranno derogare alle prescrizioni di questo comma. In tutti i casi le bacheche e gli apparecchi di distribuzione automatica sporgenti dal filo del fabbricato, apposti ad un'altezza inferiore ai cm. 220 dal piano di calpestio, dovranno rispettare la distanza di cm. 200 dal filo esterno del marciapiede.

Art. 36 – Impianti pubblicitari non previsti nel presente Piano

1. Qualora la richiesta di autorizzazione presentata abbia per oggetto un impianto di pubblicità permanente o temporanea non disciplinato nel presente Piano e/o non previsto nelle Schede Tecniche allegate, l'installazione potrà essere discrezionalmente autorizzata dall'Ufficio competente, previo rilascio di nulla-osta da parte del Comando Polizia Municipale e previa deliberazione della Giunta Comunale laddove trattasi di impianti pubblicitari complessi e fortemente impattanti sull'ambiente architettonico circostante.

2. Gli impianti pubblicitari installati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Piano potranno essere autorizzati in deroga alle prescrizioni contenute nello stesso, a giudizio dell'ufficio competente, fatta salva l'acquisizione del nulla osta del Comando Polizia Municipale ai sensi delle normative contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento di esecuzione.

3. Dovranno comunque essere rispettate tutte le normative vigenti a tutela degli edifici di carattere storico o dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche, dei vincoli paesaggistici e l'autorizzazione verrà negata qualora possa derivare nocumento all'armonia architettonica dell'ambiente circostante, secondo la valutazione dell'Ufficio competente, nonché alla sicurezza della circolazione stradale.

Art. 37 - Installazioni, obblighi, vigilanza e sanzioni

1. L'installazione dei manufatti di cui al presente capo è soggetta alle prescrizioni, alla procedura, alla vigilanza e alle sanzioni stabiliti tutti dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, dal presente Piano degli Impianti Pubblicitari, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

2. L'autorizzazione all'installazione viene rilasciata previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale ad eccezione delle Targhe e delle Vetrofanie-Vetrografie-Pellicole adesive data la semplicità e l'esiguità del mezzo pubblicitario. Sono fatti salvi tutti i pareri e i nulla-osta resi obbligatori da normative speciali riguardanti la tutela dei singoli fabbricati e delle zone nelle quali il mezzo pubblicitario viene installato (tutela degli edifici storici, tutela del paesaggio ecc.).

SCHEDE TECNICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

Categoria: FRONTALE Tipologia: VETROFANIA – VETROGRAFIA – PELLICOLE ADESIVE

Esempi:



Descrizione

Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina e sulle finestre dell'attività. Le vetrografie sono lavorazioni realizzate direttamente sul vetro (smerigliatura, incisione con acido ecc.).

Le pellicole adesive possono essere apposte su manufatti diversi dalle vetrine e dalle finestre, purché installati nella sede dell'esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze.

Le lettere singole non possono essere di spessore superiore a cm. 2,00.

Prescrizioni generali

Le vetrofanie sono normalmente apposte sulle vetrine e sulle finestre (per vetrina si intende lo spazio che è compreso tra gli stipiti esterni e l'architrave, delimitanti la luce dell'esercizio).

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Dimensione massima consentita 2 mq, Sono ammesse solo sui vetri delle vetrine e non anche sulle finestre.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Ammesse

Prescrizione Zona B

Ammesse

Altre prescrizioni

Illuminazione: Possono essere illuminate da sorgente esterna, purché la vetrofania consenta il passaggio della luce.

Dimensione massima relativa: non superiore al 50% della vetrina e comunque nel rispetto degli standard illumino-tecnici.

Dimensione massima assoluta: 10 mq.

Posizionamento : in spessore

Esempi:



Descrizione

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, terracotta, metallo, legno, resine epossidiche e similari, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

Prescrizioni generali

Da collocarsi preferibilmente all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse, con misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa.

La collocazione di questa tipologia di insegne è ammessa in tutte le zone del territorio comunale

Altre prescrizioni

Illuminazione: Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Distanze e misure (in cm.):

Altezza minima dal bordo inferiore: 220

Sporgenza massima: 15 cm

Dimensione massima relativa: 20% della

Dimensione massima assoluta: 10 mq.

Posizionamento: in spessore e in aderenza

Esempi:



Descrizione

Si tratta di superfici realizzate in metallo, legno, metacrilato, vetro o pietra. Possono essere stampate o dipinte.

Prescrizioni generali

Lo spessore massimo consentito è di cm 4. Può essere applicata in aderenza al fondo oppure distanziata dal medesimo fino ad un massimo di cm 4 oppure posizionata in maniera inclinata. Devono essere installate sopra le aperture e/o al lato delle stesse.

E' consentita solo la grafica chiara sul fondo scuro o viceversa.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Dimensione massima consentita 2 mq. Sono ammesse solo a piano terra.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Sono ammesse anche su facciata e l'installazione può avvenire oltre il piano terra.

Possono essere realizzate anche in materiale plexiglas trasparente con filamento illuminante, con neon o led.

Altre prescrizioni

Illuminazione: Con lampade aggettanti a mezzo di bracci

Altezza da terra:

- corpi illuminanti tra 250 e 450: sporgenza braccio: 30 cm

- corpi illuminanti tra 350 e 450: sporgenza braccio: 60 cm

Il materiale della lampada e dei bracci dovrà essere coordinato con i serramenti dell'esercizio.

Distanze e misure (in cm.)

Altezza minima dal bordo inferiore: 220 (se installate sopra gli ingressi) o 150 (se installate a lato degli stessi). In quest'ultimo caso il posizionamento non dovrà recare pregiudizio all'armonia architettonica dell'edificio, a giudizio dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione

Dimensione massima assoluta: 20 mq.

Posizionamento: in aderenza, a distanza e inclinata

Esempi:



Descrizione

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo, e/o tubo led. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.

Prescrizioni generali

Devono essere collocate all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di essi, con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. Ammesse solo al piano terra.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Ammesse solo se posizionate all'interno della vetrina e realizzate a filo singolo.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Nessuna

Prescrizione Zona B

Non ammesse

Altre prescrizioni

Distanze e misure (in cm.)

Altezza minima dal bordo inferiore: 220

Sporgenza massima: 15

Dimensione massima relativa: 20% della superficie vetrata a cui aderisce

Dimensione massima assoluta: 500

Posizionamento: in spessore, interna, e in aderenza

Esempi:

**Descrizione**

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, metallo o legno. La grafica deve essere realizzata in modo tale da ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.

Prescrizioni generali

Può essere applicata in aderenza al fondo o su supporto/plancia.

Se appoggiate su supporto o plancia devono attenersi alla normativa delle plance. Sono ammesse solo al piano terra. Qualora non sia possibile la collocazione sopra gli accessi dell'esercizio o nell'ambito delle aperture, l'installazione potrà essere autorizzata a fianco dell'esercizio e/o nell'area esterna di corredo.

In tali casi possono essere installate ad un'altezza minima di cm.150 dal bordo inferiore, con sporgenza non superiore a cm.6, purché non luminose. Negli altri casi devono avere un'altezza minima dal bordo inferiore di cm.220 e sporgenza massima cm.15.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Possono essere ammesse anche a luce indiretta, purché siano realizzate con spessore massimo del fronte delle lettere di 2 cm e con caratteri lineari e semplici, secondo la valutazione dell'Ufficio che rilascia l'Autorizzazione, qualora per le dimensioni, i materiali di costruzione, la forma e il posizionamento non rechino pregiudizio al decoro architettonico dell'ambiente circostante.

Devono collocarsi nell'ambito dell'apertura sopra gli accessi e le vetrine, con altezza minima cm.220 e con le stesse dimensioni della foratura. Possono essere poste su plancia di fondo purché questa sia realizzata in metacrilato trasparente, di spessore di almeno cm 1 o che questa faccia parte integrante dell'infisso.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Se trattasi di più vetrine, sono ammesse insegne continue, solo se realizzate a lettere singole, anche luminose a luce diretta. Per gli edifici storici o edifici dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche, ci si attiene alle prescrizioni dettate per la zona 1.1

L'installazione è ammessa anche oltre il piano terra.

Prescrizione Zona B

Valgono le prescrizioni relative alla zona 1.1

Altre prescrizioniDistanze e misure (in cm.):

Altezza minima dal bordo inferiore: 150 o 220

Sporgenza massima: 6 o 15

Dimensione massima relativa: 20% della della superficie vetrata a cui aderisce (solo per la sotto Zona A 1.1)

Dimensione massima assoluta:10 mq.

L'Ufficio competente potrà rilasciare autorizzazioni in deroga alla dimensione massima, qualora per le dimensioni, la forma e il posizionamento non rechino pregiudizio al decoro architettonico dell'ambiente circostante.

Posizionamento: in aderenza e a distanza

Esempi:



Descrizione

Si tratta di strutture parallelepipedo o forme geometriche non riconducibili a cartelli stradali o segnaletici, costruite generalmente con una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico, interamente o parzialmente opalina, metallo o legno.

Prescrizioni generali

Non sono ammesse forme irregolari

Non sono ammessi cassonetti ad andamento verticale. Potranno essere collocate nello spazio sopra luce delle vetrine, nella fascia porta insegna o inserite tra i pilastri. Sono ammesse sulle facciate, nei centri commerciali, artigianali, industriali.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

I cassonetti possono essere installati esclusivamente con fronte traforato “in negativo”. L'eventuale illuminazione trasparerà esclusivamente dalle lettere o dai marchi. Le scritte traforate potranno essere protette da metacrilicato, posto internamente alla plancia. Potranno essere posizionate solo al piano terra oppure sopra la proiezione d'ingresso o delle vetrine e realizzate con le stesse dimensioni della proiezione dell'esercizio.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Potranno essere posizionate solo al piano terra oppure sopra la proiezione d'ingresso o delle vetrine e realizzate con le stesse dimensioni della proiezione dell'esercizio. Per gli edifici storici o edifici dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche, ci si attiene alle prescrizioni zona 1.1.

Prescrizione Zona B

Non ammesse

Altre prescrizioni

Illuminazione: I cassonetti possono essere luminosi, con esclusione della sotto zona 1.1

Distanze e misure (in cm.):

Altezza minima dal bordo inferiore: 220 o 150

Sporgenza massima: 15 o 10

Dimensione massima relativa: 20% della superficie vetrata a cui aderisce

Dimensione massima assoluta: 20 mq.

Posizionamento: in spessore, in aderenza o su pali

Esempi:



Descrizione

Le iscrizioni dipinte si trovano generalmente negli edifici storici, essendo insegne dipinte direttamente sulla parete. Possono essere rilasciate nel rispetto delle preesistenze e delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insistono.

Prescrizioni generali

Devono limitarsi al livello del piano terreno.

La collocazione di questa tipologia di insegne è ammessa in tutte le zone del territorio comunale

Altre prescrizioni:

Distanze e misure (in cm.):

Altezza minima dal bordo inferiore: 220

Sporgenza massima: 15

Dimensione massima relativa: 20% della superficie vetrata a cui aderisce

Dimensione massima assoluta: 20 mq.

Posizionamento: in aderenza

Esempi:



Descrizione

Si tratta di opere complesse che possono essere realizzate esclusivamente in metallo, vetro o legno. Possono avere le più svariate forme e possono essere anche traforate.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Dovranno essere sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo esterno del marciapiede.

La collocazione di questa tipologia di insegne è ammessa in tutte le zone del territorio comunale

Altre prescrizioni

Illuminazione: possono essere illuminate internamente solo se traforate. Possono essere illuminate da una sorgente esterna.

Distanze e misure (in cm.):

Altezza minima dal bordo inferiore: 250

Sporgenza massima: 100

Spessore massimo: 20

Dimensione massima relativa: 20% della superficie vetrata a cui aderisce

Dimensione massima assoluta: 2 mq

Posizionamento: appesa e su palo

Esempi:



Descrizione

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in EPS o in metallo.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna.
Dovranno essere sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo esterno del marciapiede.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Non ammesse ad eccezione di quelle concernenti servizi utili, quali ad esempio Farmacie, Uffici postali ecc.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Non ammesse su edifici storici o dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche, ad eccezione di quelle concernenti servizi utili, quali ad esempio Farmacie, Uffici Postali ecc..

Prescrizione Zona B

Non ammesse

Altre prescrizioni

Illuminazione: possono essere illuminate da una sorgente esterna oppure con luce interna.

Distanze e misure in cm.

Altezza minima dal bordo inferiore: 250

Sporgenza massima: 100

Dimensione massima relativa: 20% della superficie vetrata a cui aderisce

Dimensione massima assoluta: 2 mq

Posizionamento: verticale, appesa e a ponte

Esempi:



Descrizione

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Dovranno essere sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo esterno del marciapiede.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Non ammesse ad eccezione di quelle concernenti servizi utili quali, ad esempio, Farmacie, Uffici postali, Sali e Tabacchi, ecc.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Non ammesse su edifici storici o dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche ad eccezione di quelle concernenti servizi utili quali, ad esempio Farmacie, Uffici Postali, Sali e Tabacchi ecc.

Prescrizione Zona B

Non ammesse

Esempi:**Descrizione**

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente con una gabbia in alluminio, acciaio o legno, su cui è applicata una plancia, interamente o parzialmente in materiale plastico.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Dovranno essere sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo esterno del marciapiede.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Non ammesse, ad eccezione di quelle concernenti servizi utili quali, ad esempio, Farmacie, Uffici postali, Sali e Tabacchi, etc.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Non ammesse su edifici storici o dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche, ad eccezione di quelle concernenti servizi utili, quali ad esempio, Farmacie, Uffici Postali, Sali e Tabacchi, etc..

Prescrizion Zona B

Non ammesse

Altre prescrizioni

Illuminazione: I cassonetti possono essere retroilluminati in positivo e in negativo.

Categoria: A BANDIERA

Tipologia: BANDIERA/STENDARDO

Esempi:



Descrizione

Elemento bidimensionale, realizzato con robusti materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa.

Prescrizioni generali

Lo stendardo/bandiera può essere utilizzato come impianto permanente a condizione che venga installato presso la sede delle attività e sia finalizzato a pubblicizzare attività pertinenti alla stessa.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Non sono ammesse.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Ammessi esclusivamente in area artigianale, industriale e aree commerciali.

Prescrizione Zona B

Non ammesse.

Altre prescrizioni

Dimensione massima assoluta: 3 mq

Posizionamento: su palo

Esempi:



Descrizione

Si tratta di strutture tridimensionali di forma geometrica regolare o sagomata, costruite generalmente con una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico, legno, metallo EPS, (polistirolo espanso) interamente o parzialmente opalina, montata su palo. Possono essere luminose o non luminose. Sono ammesse anche lettere singole.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna.

Il palo di sostegno deve essere collocato esclusivamente su proprietà privata. Nel caso in cui l'installazione preveda un dado di fondazione superiore a 1 mc., è necessario acquisire apposito titolo abilitativo per l'installazione.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Non ammesse, ad eccezione di quelle concernenti servizi utili quali, ad esempio Farmacie, Uffici postali ecc.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Sono ammesse solo nel contesto di aree commerciali, industriali ed artigianali, ad eccezione di quelle concernenti servizi utili quali, ad esempio, Farmacie, Uffici postali ecc.,

Prescrizione Zona B

Non ammesse ad eccezione di stazioni di rifornimento carburanti e attività similari.

Altre prescrizioni

Illuminazione: possono essere sia luminose che illuminate con corpi esterni.

Distanze e misure in cm.

Altezza minima: se sporge su area pubblica, 250

Sporgenza massima: anche su marciapiede, 150 e comunque arretrata entro cm.50 dall'inizio della carreggiata.

Dimensione massima assoluta: 6 mq

Posizionamento: su palo laterale o su palo centrale

Esempi:



Descrizione

Si tratta di strutture tridimensionali costruite generalmente con una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina, anche a lettere singole.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. La struttura deve essere collocata esclusivamente su proprietà privata.

Nel caso in cui l'installazione preveda un dado di fondazione superiore a 1 mc., è necessario acquisire apposito titolo abilitativo per l'installazione. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 150 rispetto al filo interno del marciapiede o della recinzione.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Non ammesse ad eccezione degli impianti acquisiti in proprietà o concessione da Enti o Amministrazioni pubbliche, per ospitare pubblicità di carattere istituzionale e/o pubblicizzare eventi e manifestazioni di pubblica utilità.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Possono essere realizzate nelle pertinenze accessorie delle attività.

Prescrizione Zona B

Ammesse solamente se realizzate con caratteristiche di forma semplici, materiali e colori che rispettino le caratteristiche architettoniche e ambientali della zona nella quale vengono inseriti.

Altre prescrizioni

Illuminazione: consentite solo con cassonetti luminosi

Dimensione massima assoluta: nel contesto di aree commerciali, industriali e artigianali la dimensione massima è 12 mq per facciata, negli altri casi 2 mq per facciata.

Posizionamento: stele

Esempi:



Descrizione

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente con una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Possono essere composte da lettere singole, in metallo o plastica.

Prescrizioni generali

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Sono ammesse esclusivamente su edifici sede dell'esercizio.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Non ammesse.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Sono ammesse esclusivamente nel contesto di centri commerciali, aree artigianali, distributori carburanti, strutture ricettive alberghiere e simili. Per queste ultime sono consentite solo a lettere singole. Non ammesse su edifici storici, o dichiarati di interesse al mantenimento delle caratteristiche architettoniche.

Prescrizione Zona B

Non ammesse

Altre prescrizioni

Illuminazione: I cassonetti e le lettere singole possono essere luminosi.


Dimensione massima assoluta: 12 mq per faccia

Posizionamento: su tetto

Categoria: FRONTALE

Tipologia: MONITOR PUBBLICITARIO – ESPOSITORI RETROILLUMINATI – POSTER CON MANIFESTI ROTANTI

Esempi:



Descrizione

Si tratta di strutture di solito rettangolari e possono consistere in schermi pubblicitari, poster con manifesti rotanti, prismi rotanti o simili. I messaggi trasmessi possono essere variabili ma devono essere esclusivamente attinenti all'attività autorizzata. La trasmissione di messaggi pubblicitari attinenti ad attività diverse può essere autorizzata soltanto, su richiesta, ad imprese e soggetti esercenti l'attività di pubblicità per conto terzi (agenzie di pubblicità, marketing e simili).

Prescrizioni generali

Sono ammesse esclusivamente su edifici o pertinenze accessorie della sede dell'esercizio.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

Sono ammesse solo all'interno della vetrina, nella misura massima del 20% della stessa.

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Nessuna.

Prescrizione Zona B

Non ammesse

Altre prescrizioni

Illuminazione: nel rispetto delle normative vigenti in materia di standard illuminotecnici.

Dimensione massima assoluta: 6 mq

Posizionamento: in aderenza e su palo

Esempi:



Descrizione

Dispositivo che consente la proiezione di loghi, testi o immagini pubblicitarie.

Prescrizioni generali

La proiezione delle immagini è ammessa solo sugli edifici sede dell'attività a cui si riferiscono oppure a terra, nello spazio antistante le vetrine dell'esercizio, su aree private o pubbliche, su marciapiedi o in aree pedonali. E' vietata la proiezione sulle sedi stradali.

L'Ufficio che rilascia l'autorizzazione potrà negare l'installazione che, in relazione alla tipologia, alle forme e ai colori usati, alla luminosità, alle dimensioni e alla localizzazione della proiezione, potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o costituisca un elemento di possibile disturbo per il decoro architettonico dell'ambiente circostante. E' ammessa solo una proiezione per ogni attività.

Possono contenere messaggi pubblicitari esclusivamente attinenti all'attività autorizzata.

Non sono ammesse le video proiezioni e le immagini in movimento.

Prescrizione Zona A – sotto zona 1.1

E' vietata l'installazione su edifici vincolati dichiarati di interesse monumentale.

E' consentita solo la proiezione a terra

Prescrizione Zona A - sotto zona 1.2

Nessuna

Prescrizione Zona B

Nessuna

Altre prescrizioni

Proiezione su edificio: ammesse purché non interferiscano con il disegno delle aperture, particolari architettonici o altri elementi decorativi.

Dimensione massima su suolo pubblico: la dimensione della proiezione non può superare la dimensione delle vetrine dell'esercizio a cui si riferiscono

Posizionamento: interno o esterno

Esempi:



Descrizione

Espositori porta poster o locandine, costituiti da una struttura di sostegno

Prescrizioni generali

Ammessi solo all'interno delle vetrine. Possono essere retroilluminati o illuminati indirettamente.

Possono contenere messaggi pubblicitari fissi o variabili, esclusivamente attinenti all'attività a cui si riferiscono.

La collocazione di questa tipologia di insegne è ammessa in tutte le zone del territorio comunale

Altre prescrizioni

Posizionamento: all'interno delle vetrine